

A cura di **Salvatore Cortese**

# Assegno Unico e Universale

Aumento temporaneo degli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni

Categoria: **Previdenza e Lavoro**  
Sottocategoria: **Inps**

Con il **Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022**, l'Inps ha illustrato le novità introdotte dal decreto Semplificazioni in materia di Assegno Unico e Universale, con particolare riferimento all'aumento temporaneo degli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, valevole per il solo anno 2022, e alle nuove disposizioni per potere beneficiare dell'assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto. Per effetto di tali novità, ad esempio, per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l'assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l'importo dell'assegno è equiparato a quello dei minorenni.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni</b> .....	2
<b>Assegno e maggiorazione per i figli disabili senza limiti di età</b> .....	4
<b>Maggiorazione transitoria per i figli disabili</b> .....	6
<b>Adeguamento delle rate degli assegni erogate a partire dal 1° marzo 2022</b> .....	7
<b>Nuclei familiari orfanili</b> .....	7
<b>Riferimenti normativi</b> .....	8



Premessa

In attuazione della **legge delega n. 46/2021**, il **D.lgs. n. 230/2021** ha istituito a decorrere dal 1° marzo 2022 l'assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).



Sulla materia è intervenuto il **D.L. n. 73/2022** (c.d. **decreto Semplificazioni**), convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 122/2022**, che all'**articolo 38** ha modificato, aumentandoli limitatamente all'anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall'età.

Il medesimo decreto-legge ha previsto, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell'assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.



A riguardo, è intervenuto l'Inps con il **Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022** per illustrare nel dettaglio le novità introdotte dal decreto Semplificazioni, anche attraverso la predisposizione di tabelle riepilogative di confronto tra importi ante e post modifiche.

Modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni

L'**articolo 38 del decreto Semplificazioni** è intervenuto sugli **artt. 2, 4, e 5 del D.lgs. n. 230/2021**, introducendo, in particolare, le seguenti modifiche:

a)



all'**articolo 2, comma 1**, è stata aggiunta la **lettera c-bis**) che contiene alcune precisazioni con riferimento ai nuclei familiari orfanili;

b)



all'**articolo 4, comma 1**, l'importo dell'assegno previsto per ciascun figlio minorenni, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro), limitatamente all'anno 2022, viene concesso nella medesima misura anche in caso di figli maggiorenni disabili senza limiti di età;

c)



all'**articolo 4, comma 4**, la maggiorazione prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro), viene estesa e applicata, limitatamente all'anno 2022, nella medesima misura a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni;

d)



all'**articolo 4, comma 5 e 6**, è stato disposto che dall'anno 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore ISEE) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni;

e)



all'**articolo 5**, è stato aggiunto il comma 9-bis, secondo cui nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.

**Assegno e maggiorazione per i figli disabili senza limiti di età**

Per effetto della riformulazione dell'articolo 4, commi 1, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 230/2021, illustrata al precedente paragrafo, **relativamente all'importo spettante a titolo di assegno, per l'annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni**, mentre, **relativamente all'importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.**

**OSSERVA - Il grado di disabilità deve essere almeno medio.**

Sulla base delle modifiche apportate dal decreto Semplificazioni, dunque:

→ nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni;

→ per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, per i quali inizialmente l'assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro (con ISEE fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dall'ISEE, a titolo di maggiorazione per disabilità, gli importi dell'assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni;

→ per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per i quali inizialmente l'assegno è stato previsto nella misura massima di 85 euro, l'importo dell'assegno è equiparato a quello dei minorenni.



Ne consegue che, in applicazione dei nuovi importi introdotti dal D.L. n. 73/2022, **per l'annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023)**, i figli disabili beneficeranno di un assegno pari a un massimo di 175 euro (con ISEE fino a 15.000 euro) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, a titolo di maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio.



**NOTA BENE** - La distinzione tra figli disabili minorenni, figli disabili di età compresa tra 18-20 anni e figli disabili di età pari o superiore a 21 anni tornerà ad applicarsi a partire dal 1° marzo 2023.

**Tabella riepilogativa del confronto tra importi ante e post modifiche al D.Lgs. n. 230/2021**

Tipo di prestazione	Importo erogato ex D.lgs. n. 230/2021	Nuovo importo ex D.L. n. 73/2022 (solo per annualità 2022)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	<b>175 euro cui sommare:</b> ✓ <b>105 euro mensili</b> in <u>caso di non autosufficienza</u> , ✓ <b>95 euro mensili</b> in <u>caso di disabilità grave</u> ✓ <b>85 euro mensili</b> in <u>caso di disabilità media</u>	Invariato
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000	AUU = 85 euro + 80 euro	AUU = <b>175 euro cui sommare:</b> ✓ <b>105 euro mensili</b> in <u>caso di non autosufficienza</u> , ✓ <b>95 euro mensili</b> in <u>caso di disabilità grave</u> ✓ <b>85 euro mensili</b> in <u>caso di disabilità media</u>
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	AUU = 85 euro	AUU = 175 euro

**Maggiorazione transitoria per i figli disabili**


Come detto, il decreto Semplificazioni ha modificato anche l'**articolo 5 del D.lgs. n. 230/2021**, al quale, dopo il comma 9 ha aggiunto il **comma 9-bis**, che così dispone:  
*«Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022».*



**RICORDA** - A tal proposito, giova evidenziare che l'articolo 5 del D.lgs. n. 230/2021, per le annualità 2022, 2023 e 2024, prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:


- ➔ valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- ➔ effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'INPS, sommando:



A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale determinato ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 230/2021.

Si ricorda, inoltre, che la maggiorazione calcolata con le modalità sopra descritte spetta





Ebbene, in base alla previsione del comma 9-bis del D.lgs. n. 230/2021 (introdotto dal decreto Semplificazioni) per l'annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 - 28 febbraio 2023), l'importo della maggiorazione transitoria dovuta ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 230/2021 **viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.**



**NOTA BENE** - La quota della maggiorazione transitoria, cui applicare l'incremento pari a 120 euro mensili, spetta se la differenza tra la sommatoria delle componenti familiare e fiscale sottratta all'ammontare dell'assegno unico ha valore positivo.

### Adeguamento delle rate degli assegni erogate a partire dal 1° marzo 2022

Gli aumenti spettanti per le modifiche normative sopra descritte hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022 incluse le mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Pertanto:

per le domande presentate **entro il 30 giugno 2022**



l'INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022;

per le domande presentate **dal 1° luglio 2022**



gli importi in pagamento sono già aggiornati alla novella di cui al decreto-legge n. 73/2022.



**OSSERVA** - A partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

### Nuclei familiari orfanili

Come anticipato, il decreto Semplificazioni ha aggiunto all'**articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 230/2021** - che individua i beneficiari dell'assegno unico e universale per i figli a carico - la **lettera c-bis**) che contiene alcune precisazioni con riferimento ai nuclei familiari orfanili.

Più in particolare, secondo tale disposizione l'assegno spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

- **titolarità di pensione ai superstiti;**
- **disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.**

**Riferimenti normativi**

- [Messaggio Inps n. 3518/2022;](#)
- [D.lgs. n. 230/2021;](#)
- [Legge n. 122/2022 \(di conversione del D.L. n. 73/2022\).](#)